

MODULO AZIENDALE

Rev. 0

Pag. 1 di 2

Modulo di autocertificazione

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER I GENITORI

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (a lo sottoscritto/a				
nato/a a				
via				
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni p	penali previste d	dall'art. 76 del DPF	R 445/2000 p	er
attestazioni e dichiarazioni false e sotto la mia personale responsabilità, DICHIARO				
- di essere genitore del minorenne				
nato a				
- di essere stato/a informato/a delle disposizioni ch		pressione del cons	senso per i fi	igli
minorenni di età, unite in allegato (norme del Codio	ce Civile).			
- che il mio stato civile è il seguente:				
•	arato/a,	⊿ divorziato/a,		
in situazione di:				
☐ affidamento congiunto ☐ genitore affidatario				
genitore amdatario				
- che, ai fini dell'applicazione dell'art. 317 del C	odice Civile l'a	altro genitore non	nuò firmare	li د
consenso perché assente per:	odioc Oiviio, i c	illo gerillore fien	puo ilimare	<i>,</i>
□ lontananza				
□impedimento				
- che, ai fini dell'applicazione della Legge del 8 f	ebbraio 2006 n	. 54 – Disposizior	ni in materia	di
separazione dei genitori e affidamento condivis				
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria	a amministrazio	ne, il giudice ha st	abilito:	
☐ che il sottoscritto esercita la potestà separatame	ente			
ALTRO:				
Letto, confermato e sottoscritto				
Luggo o data:				
Luogo e data:				
II/la dichiarante (firma per esteso leggibile)				
(art. 38 T.U. sulla documentazione amministrativa	– DPR 445/200	(O)		
La presente autocertificazione è stata:		-,		
☐ sottoscritta dall'interessato in presenza d	el dipendente a	ddetto		
·	•			
(Timbro Azienda sanitaria e firma del dipendente a	ddetto)			
□ presentata unitamente a copia fotostatica	a non autenticat	a di un documento	di identità	
a presentata unitamente a copia fotostatica	a non autenitat	a ai aii aocainento	, ar iderilia.	

I DATI PERSONALI RACCOLTI NEL PRESENTE MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE SARANNO TRATTATI CON LE MODALITÀ PREVISTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.LGS 196/03) ED UTILIZZATI UNICAMENTE PER LE FINALITÀ CONNESSE ALL'AUTOCERTIFICAZIONE MEDESIMA.

MODULO AZIENDALE

Modulo di autocertificazione

Rev. 0 Pag. 2 di 2

INFORMATIVA AI GENITORI PER L'ESPRESSIONE DEL CONSENSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE PER I FIGLI MINORI DI ETÁ.

In base alle previsioni del Codice Civile la potestà sui figli è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (art. 316, comma 2, c.c.) o da un solo genitore se l'altro genitore è morto o decaduto o sospeso dalla potestà.

Nei casi di comuni trattamenti medici (visite, medicazioni, ecc.) è sufficiente il consenso di uno solo dei genitori in applicazione del principio generale che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 c.c.). In questi casi il consenso comune è considerato implicito.

CODICE CIVILE

Art. 155 (Provvedimenti riguardo ai figli)

Anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.

Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ... omissis.

Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori)

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione (artt. 2 e 390).

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (artt. 155, 317, 327 e 343).

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili (art. 322).

Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Art. 317 (Impedimento di uno dei genitori)

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi.

L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'art. 155.

(fronte/retro)